

# Comunicazione preventiva per prestazioni occasionali nuovo obbligo da 21/12/2021

di [Redazione](#)

Pubblicato il 7 Gennaio 2022

Dallo scorso 21 dicembre 2021 è stato introdotto l'obbligo di preventiva comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro in caso di avvio di un rapporto con lavoratori autonomi occasionali.

A seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione al Decreto Legge 146/2021 (dalla Legge 215/2021), dallo scorso 21 dicembre 2021, è stato introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato Territoriale del Lavoro in caso di **avvio di un rapporto con lavoratori autonomi occasionali**.

## Una breve premessa sul rapporto di lavoro autonomo occasionale

Gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile regolamentano il rapporto di lavoro autonomo: prestazione di un'opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Questa è la definizione generale del lavoro autonomo, che **diventa occasionale** nel momento in cui tale prestazione avviene svolta in maniera saltuaria, appunto occasionale.

L'**occasionalità** del rapporto **non** fa sorgere l'obbligo, in capo al prestatore, dell'apertura di una posizione IVA; l'obbligo si genera quando l'attività è - o diventa - abituale, ancorché non esclusiva, e prevalente.

I requisiti essenziali del lavoro occasionale possono essere considerati indicativamente i seguenti:

- mancanza del vincolo della subordinazione (altrimenti si è considerati dipendenti);
- mancanza di coordinamento con il committente;

- massima autonomia organizzativa ad esempio sui tempi e modalità di esecuzione del lavoro;
- le direttive del committente devono essere solo quelle generali di richiesta ed individuazione dell'attività da eseguire;
- esistenza delle capacità richieste dal committente per esercitare l'attività richiesta;
- mancanza di inserimento funzionale dell'organizzazione aziendale;
- la prestazione deve essere occasionale o perlomeno saltuaria, non può essere continuativa;
- non incide il compenso stabilito tra le parti, che sia superiore o inferiore a 5.000 euro.

### **Gli aspetti fiscali e contributivi non cambiano**

La corresponsione di somme a prestatori occasionali comporta l'applicazione della ritenuta d'acconto IRPEF del 20% e soltanto qualora i compensi percepiti eccedano la quota di 5.000 euro annui tenendo conto della globalità di tutti i committenti scatta l'obbligo dell'iscrizione alla [Gestione Separata INPS](#) e versamento dei conseguenti contributi previdenziali con le seguenti modalità:

- per il 2021 applicazione dell'aliquota contributiva (di cui 1/3 a carico del lavoratore e il resto a capo al committente):

- 33,72% in caso di soggetti collaboratori occasionali non pensionati né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- 24% per chi è pensionato o iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie.

### **Le novità burocratiche: la comunicazione preventiva all'ITL**

Come già accennato, in fase di conversione del D.L. 146/2021, è stato modificato l'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, noto come decreto per la sicurezza sul lavoro, determinando l'obbligo, in caso di **avvio** di attività di **lavoro autonomo occasionale** di una **preventiva** comunicazione da parte del committente all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (ITL), mediante SMS o posta elettronica (non è indicato obbligo di PEC quindi è accettata anche una ordinaria email), al fine di consentire alle istituzioni una attività di **monitoraggio** e di **contrastare** forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia di contratto.

### **Sanzioni in caso di tardivo o omesso invio della comunicazione preventiva**

L'omessa o ritardata comunicazione a ITL comporta una **sanzione** amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00, per ciascun rapporto occasionale e non è applicabile la procedura della diffida (che prevederebbe la possibilità di chiudere il verbale dell'Ispettore pagando una sanzione in misura ridotta); dovrebbe però applicarsi l'art. 16 della legge 689/1981 che consente la riduzione della sanzione all'importo più conveniente tra il doppio del minimo e un terzo del massimo.

La legge prevede inoltre l'applicazione di un provvedimento di sospensione dell'attività da adottare nel caso in cui vi sia un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (ai fini del conteggio risultano compresi i lavoratori autonomi occasionali in assenza delle nuove condizioni introdotte dal Legislatore).

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.

## **Modalità di invio**

Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva decorre dal 21/12/2021 e riguarda i rapporti di lavoro sorti successivamente a tale data; per le modalità di trasmissione dei dati ogni sede dell'Istituto Nazionale del Lavoro dovrebbe aver predisposto apposito indirizzo di posta elettronica, reperibile ad esempio sul sito internet della sede o telefonando direttamente al centralino.

La trasmissione della comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal committente ovvero dai soggetti abilitati ex art.1 della Legge n.12/1979 (ad esempio il consulente del lavoro...).

Si ritiene valida la comunicazione effettuata fino ad un minuto prima dell'inizio della prestazione lavorativa (in presenza della comunicazione non potrà eventualmente scattare il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa anche se, in presenza di rapporti fasulli, vi potrà sempre essere un

disconoscimento del rapporto con applicazione delle relative sanzioni).

## **Cosa indicare nella email (fac-simile)**

OGGETTO: COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI – DL  
146/2021

Con la presente il sottoscritto ..... in qualità di titolare/legale rappresentante della azienda/studio  
professionale ..... con sede in ..... via .....  
c.f..... , partita IVA.....

comunica

l'inizio del rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 del CC di natura occasionale con .....  
(nome) ..... (cognome), nato a ..... il ..... residente in  
..... alla via ..... c.f. ....

Decorrenza e durata prevedibile del rapporto di lavoro occasionale: dal ..... al  
.....

firma.....

Luogo, lì.....

Altri approfondimenti su: [La nuova comunicazione preventiva di lavoro autonomo occasionale](#)

venerdì 7 gennaio 2021

CommercialistaTelematico